

Convenzione gratuita tra l'Asl Roma 2 e il Comitato Italiano Paralimpico per l'inserimento delle attività motorie e sportive nel percorso riabilitativo dei pazienti in cura presso le strutture ospedaliere/ di riabilitazione

TRA

Azienda Sanitaria Locale Roma 2, (di seguito, anche "ASL ROMA 2" o "ASL") partita IVA n. B665151000, con sede legale provvisoria in Roma, via Filippo Meda n. 35, in persona del Legale rappresentante *pro tempore*, Direttore Generale Dott.ssa Fiori Degrassi

E

Il Comitato Italiano Paralimpico, (di seguito denominato "CIP"), con sede a Roma, via Flaminia Nuova n. 830 codice fiscale 97006060582, nella persona del Presidente, nonché legale rappresentante, Avv. Luca Pancalli

PREMESSE

Il Comitato Italiano Paralimpico è la Confederazione delle Federazioni Sportive Paralimpiche e delle Discipline Sportive Paralimpiche da esso riconosciute. Con l'approvazione della Legge 124/15 del 7 agosto 2015 sul riordino della Pubblica Amministrazione ed il successivo D.Lgs n. 43 del 27 febbraio 2017 "*Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, concernente il Comitato Italiano Paralimpico, ai sensi dell'art.8 comma 1, lettera f, della legge 7 agosto 2015, n.124*" (GU Serie generale n.80 del 5.04.2017) il CIP ha ottenuto il riconoscimento formale di Ente Pubblico per lo sport praticato da persone disabili, alla stregua del CONI, mantenendo il ruolo di Confederazione delle Federazioni e Discipline Sportive Paralimpiche, sia a livello centrale che territoriale;

VISTO lo Statuto dal quale risulta che il CIP è competente in via diretta ed esclusiva per le attività di avviamento allo sport realizzate attraverso Convenzioni stipulate con Enti di assistenza e/o previdenza, le Unità Spinali, le Aziende Ospedaliere, gli Istituti Scolastici;

CONSIDERATO che il Comitato Italiano Paralimpico:

- ha tra i suoi compiti istituzionali quello di favorire la diffusione e la pratica dello sport tra le persone disabili, ai sensi della legge 124/15 del 7 agosto 2015 e del relativo decreto di attuazione.
- ha come obiettivo fondamentale quello di garantire a tutti i soggetti disabili, in ogni fascia di età e di popolazione, a qualunque livello e per qualsiasi tipologia di disabilità, il diritto allo sport affinché ciascuna persona disabile abbia l'opportunità di migliorare il proprio benessere e trovare una giusta dimensione nel vivere civile.
- per il perseguimento di tale scopo si avvale anche della diretta collaborazione di strutture ospedaliere e centri di riabilitazione.

DATO ATTO:

- che la ASL offre percorsi personalizzati di riabilitazione ad alta specializzazione, finalizzati al trattamento di disabilità motorie e servizi di riabilitazione estensiva ad adulti e bambini;

22

- che, in particolare, l'UOC Unità spinale del presidio ospedaliero CTO A. Alesini della ASL Roma 2 risulta essere:
 - un punto di riferimento nel territorio nazionale per la neuro riabilitazione avvalendosi di equipe altamente specializzate nel recupero di funzioni motorie di adulti e bambini;
 - dispone di strutture specifiche per il trattamento di tali patologie (Palestre riabilitative, spazi all'aperto, piscina di Idrochinesiterapia, palestra sportiva);
 - dispone di tecnologie avanzate per la riabilitazione: percorsi di addestramento per supportare il cammino di pazienti mielolesi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
(La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto)

Art. 1
Oggetto dell'accordo

La presente convenzione ha per oggetto la promozione dell'attività sportiva per le persone con disabilità fisica ed, in particolare, le persone in cura presso la UOC Unità Spinale del presidio ospedaliero CTOA. Alesini, partendo dalla fase del ricovero riabilitativo successivo alla lesione e fino alla continuità dopo il rientro a casa.

Art. 2
Durata della convenzione-Rinnovo

La presente convenzione ha durata di anni 3 (in lettere tre) con decorrenza dalla data di approvazione del documento autorizzatorio della presente convenzione.

E' fatto divieto di cedere il presente atto convenzionale.

La convenzione potrà essere rinnovata esclusivamente su espressa volontà delle parti e previa adozione di specifico atto deliberativo da parte dell'Azienda, a seguito di specifica richiesta da effettuare, di norma, almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 3
Dichiarazione di non incompatibilità

Il Dirigente Responsabile dell'articolazione aziendale interessata al rapporto convenzionale ha sottoscritto specifica dichiarazione - allegata al presente Regolamento a costituirne parte integrante e sostanziale *Ali. A1*) - che attesta la non esistenza di ragioni di incompatibilità con il pubblico servizio svolto dall'Azienda ed in particolare con le attività di lavoro di competenza delle strutture aziendali coinvolte.

Art. 4
Obbligazioni delle parti

Le parti si impegnano a sviluppare in modo armonico e coordinato:

- a) un programma annuale di attività che sarà elaborato e presentato all'inizio di ogni anno.
- b) uno "Sportello Informativo" a disposizione dei pazienti interessati a iniziare e/o proseguire la pratica sportiva al rientro a casa.

Prima dell'effettivo inizio del servizio, il CIP dovrà comunicare nominativamente all'Azienda, nella persona del Direttore della UOC Unità Spinale del presidio ospedaliero CTO A. Alesini, l'elenco del personale prestatore delle attività in convenzione, nonché trasmettere tempestivamente eventuali aggiornamenti.

Il Comitato Italiano Paralimpico, che opererà attraverso il Comitato Regionale Lazio:

- mette a disposizione istruttori / tecnici qualificati individuati dalla Giunta Regionale CIP Lazio fra quelli iscritti agli albi federali per lo sviluppo e la realizzazione del programma annuale di attività su indicato;
- garantisce per i soggetti tesserati/aderenti al CIP idonee polizze assicurative per la copertura di rischi da infortuni e r.c., come da decreto P.C.M. del 6.10.2011 nell'espletamento delle attività oggetto del Progetto annuale di avviamento allo sport condiviso dalle parti;
- provvederà al tesseramento gratuito dei pazienti interessati con Mod. Convenzionamento / Rinnovo Unità Spinale / Centro di Riabilitazione, che prevede una copertura assicurativa per infortuni ed r.c. durante le attività sportive oggetto di programmazione come da progetto annuale;
- gestirà uno "Sportello Informativo" presso la UOC Unità Spinale del presidio ospedaliero CTO A. Alesini per facilitare il contatto tra i pazienti interessati ed orientando verso la prosecuzione della pratica sportiva al rientro a casa, attraverso i Comitati Regionali CIP e/o Federazioni e Discipline Sportive Paralimpiche riconosciute. A tal fine:
 - a) per la gestione dello "Sportello Informativo" il CIP mette a disposizione personale esperto che garantirà di norma la presenza in struttura almeno una volta al mese ed in base alle necessità;
 - b) l'operatore agirà secondo le indicazioni del CIP Lazio, avendo cura di rispettare le direttive della ASL Roma 2 relative alla sicurezza e all'operato di collaboratori esterni;

La Asl Roma 2:

- si impegna a promuovere ed avviare all'attività sportiva i pazienti ricoverati presso l'UOC Unità Spinale del presidio ospedaliero CTO A. Alesini;

2

- metterà a disposizione spazi all'interno delle proprie strutture e vi consentirà l'accesso agli istruttori dal CIP Regionale, per avviare gli utenti alle attività sportive.

Le parti si impegnano a verificare costantemente, in uno spirito di fattiva collaborazione, la corretta applicazione della presente convenzione; nel caso in cui dovessero ravvisarsi inadempienze, queste verranno discusse dai Legali Rappresentanti del CIP (o da loro delegati) e dal Direttore UOC Unità Spinale del presidio ospedaliero CTO A. Alesini, senza alcun coinvolgimento del personale CIP e/o personale Asl Roma 2.

Art. 5

Doveri del personale che eroga le prestazioni

Gli incaricati del CIP per l'erogazione delle prestazioni oggetto di convenzione devono:

- conformare la propria attività alle disposizioni del Codice di disciplina aziendale e del Piano di prevenzione della corruzione (disponibile sul sito istituzionale) nonché alle indicazioni impartite dal Direttore UOC Unità Spinale del presidio ospedaliero CTO A. Alesini;
- rispettare scrupolosamente le norme generali poste a tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro nonché le misure individuate nel presente atto come utili a tal fine;
- rispettare ogni altro obbligo di legge, i doveri imposti dalla normativa in materia di privacy, dalla deontologia professionale e le obbligazioni poste dal presente atto.

Sono individuati nominativamente in un apposito elenco predisposto dal CIP che la stessa avrà cura di mettere a disposizione del Direttore della UOC Unità Spinale del presidio ospedaliero CTO A. Alesini.

Il CIP s'impegna inoltre a comunicare tempestivamente alle medesime strutture ogni eventuale variazione all'elenco stesso, per cessazione a vario titolo *ovvero* nuovi inserimenti di personale volontario.

Gli incaricati del CIP avranno accesso alle strutture ospedaliere nel rispetto delle direttive e delle prescrizioni stabilite dalla Direzione della UOC Unità Spinale del presidio ospedaliero CTO A. Alesini.

Gli incaricati del CIP si impegnano a mantenere una corretta collaborazione con il personale sanitario ed un corretto rapporto con i malati, rispettandone la dignità e i diritti.

Gli incaricati del CIP s'impegnano alla massima riservatezza e discrezione nei contatti con i malati e con le famiglie e a non divulgare alcuna notizia di carattere personale o sanitario di cui siano venuti a conoscenza nell'esecuzione del proprio servizio.

In caso di inadempienza o trasgressione ai doveri di cui sopra, il CIP provvederà alla immediata sostituzione della persona incaricata.

Art. 6

Rapporti economici

La presente convenzione è a titolo assolutamente gratuito. Le parti convengono che le azioni concordate e pianificate nell'ambito della presente convenzione lasceranno indenne la Asl



Roma 2 da qualsiasi onere economico finanziario, diretto o indiretto. Pertanto saranno a carico del CIP eventuali spese riguardanti i tecnici, il materiale sportivo e le attrezzature sportive che saranno specificate nel progetto sottoposto in via preventiva e consuntiva al CIP ai fini delle debite approvazioni.

Al termine del rapporto convenzionale le attrezzature e/o materiale sportivo messo a disposizione dal CIP ed utilizzato per le attività di cui alla presente convenzione saranno restituite dalla UOC Unità Spinale Unipolare del presidio ospedaliero CTO A. Alesini al Comitato Regionale Lazio secondo le indicazioni di quest'ultimo e salvo normale deperimento d'uso.

Art. 7

Tutela assicurativa e previdenziale

Il CIP assicura il proprio personale, eventualmente coinvolto nei progetti, contro rischi derivanti da infortunio sul lavoro, compreso l'infortunio in itinere.

I soggetti di cui all'art.5 dovranno essere coperti da polizze assicurative contro infortunio e responsabilità civile contro rischi personali e verso terzi, a totale carico del CIP, da trasmettere in copia alla Direzione Sanitaria.

Art.8

Referenti per la convenzione

I Referenti per gli adempimenti correlati alla presente convenzione sono:

- per la Asl Roma 2: il Direttore della l'UOC Unità Spinale del presidio ospedaliero CTO A. Alesini
- per il CIP: il Dott. Pasquale Barone – Presidente Comitato regionale Lazio

Ai sopracitati Referenti competono le attività di verifica delle prestazioni e di controllo della qualità nonché ogni altro adempimento relativo all'esecuzione della convenzione.

La verifica delle prestazioni ed il controllo della qualità delle attività da parte del summenzionato Referente ASL Roma 2 saranno effettuati con continuità e l'esito delle stesse dovrà essere relazionato alla Direzione Sanitaria del presidio ospedaliero CTO A. Alesini.

Il Referente per il CIP è altresì nominato, come da successivo art. 9, Responsabile esterno per il trattamento dei dati.

Art. 9

Disposizioni in materia di tutela dei dati personali Atto di nomina e responsabile esterno

L'ASL Roma 2 e il CIP garantiscono reciprocamente l'osservanza di quanto sancito dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice privacy).

Gli incaricati del CIP che prestano la propria opera all'interno delle strutture sanitarie dell'Azienda sono designati dal CIP medesimo quali incaricati del trattamento dei dati e operano sotto la diretta responsabilità del summenzionato Referente CIP per la presente

R

convenzione, nominato altresì, con specifico Atto (Ali. A2), "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali/sensibili", in applicazione del "Codice in materia di Protezione dei dati personali" di cui al D.Lgs n.196/2003 e.s.m.i..

Il CIP è direttamente responsabile dei danni cagionati ad altri in conseguenza di un illecito trattamento dei dati personali imputabile ai propri operatori.

Tutti i dati acquisiti nel corso del rapporto convenzionale resteranno al termine del rapporto di esclusiva disponibilità dell'Azienda.

Art.10

Adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri ambiti di competenza, a garantire l'applicazione della normativa di cui al D. lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art.11

Recesso - Risoluzione

La convenzione cessa alla data di scadenza fissata senza necessità di ulteriore comunicazione al riguardo.

Sarà facoltà dell'Azienda di procedere ad una nuova stipula della convenzione con le medesime forme e modalità previste dal presente regolamento (ed in ogni caso previa valutazione positiva delle attività svolte a cura del Referente aziendale della presente convenzione).

Durante la vigenza del rapporto convenzionale, entrambe le parti stipulanti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, con un preavviso di almeno 3 mesi da comunicarsi all'altra parte per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

L'Azienda può inoltre recedere dalla convenzione in ogni momento nel caso in cui accerti che lo svolgimento del servizio non avviene nei termini e secondo le modalità stabilite nel presente atto convenzionale e negli atti in esso richiamati, e in ogni caso di inadempimento contrattuale.

La convenzione è risolta di diritto, senza la necessità di preavviso, in caso di frode, grave negligenza, contravvenzione reiterata agli obblighi e condizioni convenzionali, violazione delle norme sul trattamento dei dati personali, perdita di requisiti di idoneità da parte del Soggetto convenzionato.

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente documento, si rinvia alle norme del Codice Civile.

Art. 12

Modifiche della normativa

La presente convenzione si intenderà aggiornata in ogni momento qualora sopraggiunte modifiche normative compatibili con il proseguimento della convenzione stessa vengano a modificarne i contenuti.

21

Art. 13
Forocompetente

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione e/o attuazione della presente Convenzione. Ove ciò non fosse possibile, esperiti inutilmente tutti i tentativi di bonario componimento della lite, il Foro competente in via esclusiva è quello di Roma.

Art. 14
Registrazione

Il presente atto è redatto in tre originali, tutti firmati dalle parti, ed è soggetto a registrazione pubblica in caso d'uso.

Le spese di bollo e dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che ne farà richiesta.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Per il Soggetto convenzionato
Il Presidente del CIP

Avv. Luca Pançalli

Per l'ASL Roma 2
Il Direttore Generale

Dott.ssa Flori Degrassi

Roma, _____

RW